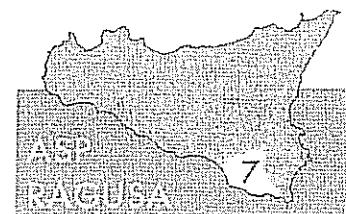

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone
Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò
Angelo Aliquò



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 175 del 23 GEN. 2013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 27 GEN. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone
Filipponeri Cascone

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: CONCESSIONE ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI DIPENDENTE BUSCEMA MASSIMO - COLLABORATORE PROF.LE SANITARIO INFERMIERE PROFESSIONALE.

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Signature]

IL DIRETTORE

IL DIRIGENTE
[Signature]

Il 23 GEN. 2013, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012 con l'assistenza del Sig. Filipponeri Cascone, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

SU proposta della Direzione Amministrazione del Personale che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

VISTA l'istanza presentata in data 11/01/2013 dal dipendente a tempo indeterminato sig. Buscema Massimo, infermiere professionale, con la quale chiede la concessione di aspettativa senza assegni della durata di mesi cinque per motivi personali a decorrere dal 01/02/2013;

VISTO l'art. 12 del CCNL integrativo del 20/09/2011, ove al comma 1 prevede che al dipendente a tempo indeterminato è concessa, a domanda, aspettativa per la durata complessiva di mesi dodici nel triennio per esigenze di famiglia o personali senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità;

CHE al comma 4 è previsto che tale aspettativa è fruibile anche frazionatamente e non si cumula con le assenze per malattia previste dagli artt. 23 e 24 del CCNL 01/09/95;

RICONOSCIUTE valide le motivazioni addotte nell'istanza;

RITENUTO, ai sensi di quanto sopra previsto, di accogliere l'istanza presentata dal sig. Buscema Massimo e di concedere allo stesso un periodo di aspettativa senza assegni di mesi cinque per il periodo 01/02/2013 – 30/06/2013;

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati e qui si intendono ripetuti e trascritti:

- ACCOGLIERE l'istanza presentata dal dipendente a tempo indeterminato sig. Buscema Massimo, infermiere professionale.
- CONCEDERE allo stesso un periodo di aspettativa senza assegni della durata di mesi cinque per il periodo 01/02/2013 – 30/06/2013, ai sensi dell'art. 12 del CCNL integrativo del 20/09/2011.
- PRECISARE che per tutto il periodo di aspettativa concessa il dipendente non ha diritto ad alcuna retribuzione e il periodo di sospensione è interruttivo dell'anzianità di servizio e di quella contributiva.
- AUTORIZZARE l'Amministrazione del Personale alle procedure di reperimento di ulteriore unità di infermiere professionale in sostituzione dello stesso per tutto il periodo di aspettativa concessa.

Chelli *flu*